

(N. 1924)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 15 marzo 1957 (V. Stampato n. 2064).

d'iniziativa del Deputato GENNAI TONIETTI Erisia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 MARZO 1957

Durata massima del servizio degli assistenti ed aiuti ospedalieri.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è concessa alle Amministrazioni ospedaliere la facoltà di confermare per un terzo quadriennio gli aiuti, e per un terzo biennio gli assistenti.